

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04049 del 14/04/2021

Proposta n. 5605 del 04/03/2021

Oggetto:

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui stessi sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTA, in particolare, la Direttiva ai Comuni del 22 febbraio 2021, prot. 164532, avente ad oggetto: "Delega paesaggistica ex l.r. 22 giugno 2012, n. 8. Adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia. Direttiva ex art. 3 l.r. 8/2012 per il corretto esercizio della funzione delegata";

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016, G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018, G01153 del 8 febbraio 2019, G04529 del 12 aprile 2019, G08734 del 27 giugno 2019, G11464 del 03 settembre 2019, G11945 del 11 settembre 2019, G15711 del 18 novembre

2019 e G17052 del 09 dicembre 2019, G01430 del 17 febbraio 2020, G03921 del 7 aprile 2020, G04088 del 10 aprile 2020, G07374 del 23 giugno 2020, G15300 del 14 dicembre 2020 e G15302 del 14 dicembre 2020, con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

CONSIDERATO che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

RITENUTO, pertanto, di porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

CONSIDERATO che i Comuni sottoelencati, interessati da tale attività, hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

CONSIDERTO che dalla documentazione trasmessa dai Comuni sottoelencati risulta quanto segue:

il Comune di Alvito ha sostituito il responsabile del procedimento dimissionario con l'arch. Ilenia Lollo, professionista esterna all'amministrazione;

il Comune di Bomarzo ha sostituito il responsabile del procedimento con l'arch. Simona Curti, professionista esterna all'amministrazione, con determinazioni n. 76 del 24 settembre 2018 e n. 76 del 24 settembre 2020;

il Comune di Capranica ha confermato l'incarico all'arch. Filippo Dezi, professionista esterno all'amministrazione, con determinazione 39/UR del 7 dicembre 2020;

il Comune di Castelliri ha rinnovato l'incarico all'ing. Massimo Gabriele con determinazione n. 64 del 20 marzo 2020;

il Comune di Castel Madama ha sostituito il responsabile del procedimento con l'ing. Nello Rondoni con determinazione dirigenziale n. 100 del 15 febbraio 2021, incaricato del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, e con l'arch. Germano Bernardini, professionista

esterno all'amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 43 del 1° febbraio 2018, per l'istruttoria;

il Comune di Ceprano ha sostituito il responsabile del procedimento con l'arch. Valerio Lucchetti nel 2016, il quale ha già svolto in precedenza analoga funzione presso il Comune di San Polo dei Cavalieri;

il Comune di Cerveteri ha soppresso la Commissione locale per il paesaggio e, nelle more delle procedure esecutive di un apposito avviso pubblico già approvato per la ricerca di professionalità adeguate, ha provvisoriamente nominato responsabile del procedimento l'arch. Luigi Angelo Boggio, professionista esterno all'amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 370 del 24 febbraio 2021;

il Comune di Cittaducale ha rinnovato l'incarico all'arch. Anna Baistrocchi con DGC n. 14 del 15 dicembre 2018;

il Comune di Formia ha sostituito il responsabile del procedimento, collocato a riposo, con l'arch. Maria Gennaro con O.d.S. 28848 del 6 luglio 2020;

il Comune di Frascati ha rinnovato l'incarico all'arch. Daniele Fioretti con determinazione n. 5 del 5 gennaio 2021;

il Comune di Gavignano ha confermato l'incarico all'arch. Michelangelo Bedini con determinazione n. 52 del 1° marzo 2021;

il Comune di Lanuvio ha rinnovato i componenti della Commissione locale per il paesaggio con determinazione dirigenziale n. 8 del 25 gennaio 2019, nominando l'arch. Marco Silvestri, il dr. Pierluigi Cera, il dr. Pier Francesco Grangiè, il dr. Lorenzo Marcolini e l'arch. Alessandro Pallottini, dei quali ha trasmesso i relativi curricula, a norma dell'art. 2 della l.r. 8/2012;

il Comune di Pico ha sostituito il responsabile del procedimento con l'arch. Francesco Paolo Zannella;

il Comune di Poggio Catino ha sostituito il responsabile del procedimento con l'arch. Anna Baistrocchi e con l'arch. Maria Cecilia Proietti con DGM n. 62 del 26 novembre 2020;

il Comune di Poggio Mirteto ha soppresso la commissione locale per il paesaggio ed ha nominato responsabile del procedimento il geom. Giovanni Marcocci, che già esercita analoghe funzioni presso altra amministrazione comunale;

il Comune di Rivodutri ha rinnovato l'incarico all'ing. Ivan Santocchi;

il Comune di Ronciglione ha sostituito il responsabile del procedimento con gli architetti Alessandro Pasquinelli e Filippo Dezi con deliberazione di Giunta n. 54 dell'11 aprile 2019, già trasmessa a questa Direzione regionale in data 5.11.2019;

il Comune di San Polo dei Cavalieri ha temporaneamente sostituito il responsabile del procedimento con l'ing. Francesco Mancini con DD 100 del 15 febbraio 2021, ed ha

nominato l'Arch. Valerio Lucchetti tecnico esterno incaricato dell'istruttoria delle pratiche paesaggistiche con determinazione dirigenziale n. 255 del 22 agosto 2017;

il Comune di Sonnino ha chiesto di valutare il possesso dei requisiti in capo al nuovo soggetto designato per l'esercizio delle funzioni delegate, arch. Francesco Palombi, il cui *curriculum vitae* evidenzia la sussistenza dell'adeguata competenza tecnico-scientifica richiesta dalla legge;

CONSIDERATO che la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche degli anzidetti Comuni è risultata, a seguito di verifica, completa;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo agli anzidetti Comuni;

RITENUTO, pertanto, in esito alla verifica effettuata, che i Comuni di Alvito, Bomarzo, Capranica, Castelliri, Castel Madama, Ceprano, Cerveteri, Cittaducale, Formia, Frascati, Gavignano, Lanuvio, Pico, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Rivodutri, Ronciglione, San Polo dei Cavalieri e Sonnino possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni essendo risultati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla permanenza dei requisiti di legge, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

FR	ALVITO	
VT	BOMARZO	
VT	CAPRANICA	
FR	CASTELLIRI	
RM	CASTEL MADAMA	
FR	CEPRANO	
RM	CERVETERI	
RI	CITTADUCALE	
LT	FORMIA	
RM	FRASCATI	
RM	GAVIGNANO	

RM	LANUVIO	
FR	PICO	
RI	POGGIO CATINO	
RI	POGGIO MIRTETO	
RI	RIVODUTRI	
VT	RONCIGLIONE	
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	
LT	SONNINO	

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018, G01153/2019, G04529/2019, G08734/2019, G11464/2019, G11945/2019, G15711/2019, G17052/2019, G01430/2020, G03921/2020, G04088/2020, G07374/2020, G15300/2020 e G15302/2020, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato1;

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate,

ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche concernenti le materie delegate ai sensi della l.r. 8/2012. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti